

Risposta n. 329/2021

OGGETTO: imposta di bollo su attestazioni rilasciate ai medici

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Azienda istante rappresenta che alcuni medici convenzionati "*hanno la necessità di produrre alle Compagnie assicuratrici presso le quali hanno aperto sinistri connessi ad infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale (isolamento domiciliare covid) le attestazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata ad appurare il diritto degli interessati a percepire l'indennizzo dei giorni di assenza dal servizio dovuti al riferito isolamento domiciliare*".

Al riguardo, fa presente, che in detta documentazione che i medici devono produrre l'Azienda "*deve attestare:*

- *di intrattenere/aver intrattenuto con i medici infortunati un rapporto convenzionale di natura professionale;*
- *il periodo di assenza dal servizio per infortunio;*
- *le ore assegnate e non effettuate nel periodo di assenza;*

l'assegnazione dei turni ad altro sanitario con l'indicazione del nominativo".

Premesso quanto sopra, l'istante chiede di conoscere se le predette attestazioni siano assoggettate o meno all'imposta di bollo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene che il caso dinanzi evidenziato vada risolto alla luce della seguente soluzione interpretativa:

- le riferite attestazioni rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 26 dell'allegato A, Tariffa Parte II, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642:

'documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni', per cui sono soggette all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ovvero nel caso in cui tali attestazioni siano presentate all'ufficio del registro per la registrazione, ai sensi dell'articolo 2 del predetto d.DP.R. n. 642 del 1972.

L'Azienda ritiene dunque di dover rilasciare le predette attestazioni senza assolvere l'imposta di bollo, apponendovi la seguente dicitura :documento soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 36 dell'allegato A, Tariffa, Parte II, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale all'articolo 1 prevede che *«Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa»*.

In merito alla fattispecie in esame, occorre far riferimento all'articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che, nell'individuare gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine, include altresì gli *«Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei*

comuni, (...) e delle unità sanitarie locali (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta .

Tali tipologia di atti scontano l'imposta i bollo, nella misura di 16 euro «*per ogni foglio*».

La citata disposizione, ad avviso della scrivente, trova applicazione anche nell'ipotesi in esame in cui l'Azienda istante rilascia al medico che ne ha fatto richiesta un atto necessario allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata ad appurare il diritto del medico interessato a percepire l'indennizzo dalla compagnia assicurativa con la quale il medico stesso ha volontariamente stipulato il contratto di assicurazione.

Per le suesposte considerazioni, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame l'articolo 26 della Tariffa, parte II, che prevede l'applicazione dell'imposta in caso d'uso, per i «*Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni*».

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)